

**LEGGE REGIONALE LIGURIA 11 5
2001, n.11
Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 19, (incentivi per la
qualificazione e lo sviluppo
dell'offerta turistica)**

in. B.U.R.L.. n. 5 del 23-5-2001

sommario

Art. 1.Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2000, n. 19

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1.Modifiche alla legge regionale
17 marzo 2000, n. 19**

1. Nel comma 2, dell'Art. 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19, (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) le parole "secondo quanto previsto dall'art. 23" sono sostituite dalle parole "di L. 200.000.000."

2. Nel comma 3, dell'Art. 15, della legge regionale n. 19/2000 la parola "trimestralmente" e' sostituita dalle parole "ogni quattro mesi".

3. Nel comma 1, dell'Art. 16, della legge regionale n. 19/2000 le parole "privilegiando in ogni caso gli ambiti territoriali non inclusi in regimi di aiuto comunitari" sono sostituite dalle parole "assegnando priorità agli investimenti realizzati in aree non comprese tra quelle eligibili agli interventi comunitari obiettivo 2 approvate dalla commissione UE con decisione C (2000) 2327 del 27 luglio 2000 e non comprese tra quelle ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".

4. La priorità di cui al comma 3 trova applicazione ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione obiettivo 2 (2000-2006).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2001

BIASOTTI